

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; <i>b)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; <i>c)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; <i>d)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	67
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; *b)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; *c)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; *d)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repub-

blica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 4 maggio 2017, recante la ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; Accordo di coproduzione

cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. Fa presente che il disegno di legge è composto di 4 articoli ed è stato assegnato in sede referente alla III Commissione. Ricorda che le imprese cinematografiche possono partecipare con imprese estere alla produzione di film, sulla base dei trattati stipulati dall'Italia con altri Stati. Le intese oggi all'esame della Commissione hanno un contenuto sostanzialmente analogo fra loro e sono tutte finalizzate a fornire un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali nel settore cinematografico tra l'Italia e gli altri Paesi che hanno sottoscritto i quattro Accordi. In particolare, la disciplina in essi contenuta è volta a facilitare le coproduzioni di film e a consentire l'accesso ai benefici previsti dai diversi ordinamenti per le produzioni nazionali. L'Accordo con il Brasile, sottoscritto nel 2008 e composto di 21 articoli e di un Allegato, dopo aver definito la categoria dei film in coproduzione e individuato le autorità competenti per l'applicazione (per l'Italia, la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), elenca le condizioni richieste per l'accesso ai finanziamenti. L'intesa detta anche norme sull'approvazione dei progetti cinematografici, sull'effettuazione delle riprese, sull'apporto finanziario dei coproduttori e sulle coproduzioni internazionali. È prevista anche l'istituzione di una Commissione mista per vigilare sull'applicazione dell'Accordo e sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni. Di contenuto analogo è l'Accordo con la Croazia, sottoscritto nel settembre 2007 e composto di 23 articoli e di un

Allegato. Il testo disciplina anche le produzioni multilaterali, le ipotesi di coproduzioni gemellate e la presentazione delle opere coprodotte in festival internazionali. Anche in questo caso si prevede l'istituzione di una Commissione mista che vigila sull'applicazione dell'intesa. Anche l'Accordo con Israele, siglato nel dicembre 2013, presenta un impianto complessivo analogo. Il testo dispone sui finanziamenti previsti per le coproduzioni e i requisiti per ottenerli, individua le nazionalità dei partecipanti coinvolti nella coproduzione cinematografica e definisce le tipologie delle lingue ammissibili delle coproduzioni. L'Accordo fissa altresì le quote da osservare nella contribuzione finanziaria dei coproduttori, definisce i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale e stabilisce regole sulla commercializzazione. Con riferimento all'Accordo con l'Ungheria, sottolinea che esso presenta elementi di maggiore dettaglio. Dopo aver definito la categoria dei film in coproduzione e riconosciuto agli stessi i benefici accordati dalle parti ai rispettivi film nazionali, stabilisce i luoghi di realizzazione delle riprese, le nazionalità dei partecipanti, l'apporto dei coproduttori delle due parti e la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali. Detta inoltre misure sui negativi e sulle versioni linguistiche delle produzioni, sui termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario, sulla ripartizione degli introiti, anche in presenza di un pool dei mercati, sugli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri. I quattro articoli del disegno di legge di ratifica degli Accordi ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore. Ricorda, altresì, che l'articolo 6 della legge n. 220 del 2016 disciplina la nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale. In particolare, è previsto che possa essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità, di cui oggi stiamo

discutendo. Rappresenta, infine, che gli accordi di coproduzione qui previsti sarebbero stabiliti con Paesi dalla solida tradizione cinematografica. Quanto al Brasile, ricorda, per esempio, *Il bacio della donna ragno* e *Acquarius*, entrambi interpretati da Sonia Braga, notissima al pubblico italiano; quanto a Israele, la filmografia è assai ricca e generalmente coprodotta con altri Paesi. Anche le cinematografie ungherese e croata appaiono vivaci e inserite nel solco della cultura mitteleuropea, pur se raramente interessate dalla distribuzione in Italia. Propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, se non vi sono obiezioni, propone che la Commissione esprima il parere già nella seduta odierna.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti di competenza, trasmessi

dalla XIV Commissione, riferiti al provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rammenta che in data 8 giugno 2017 la Commissione ha espresso un parere favorevole sul disegno di legge europea. Nel frattempo, in sede referente, presso la Commissione Politiche dell'Unione europea sono stati presentati emendamenti, alcuni dei quali presentano profili di interesse della Commissione cultura. Tali proposte emendative sono state trasmesse ai fini dell'espressione del parere di competenza (*vedi allegato*). Dà quindi la parola al relatore.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, illustra sinteticamente il contenuto degli emendamenti. In particolare, si sofferma sull'emendamento 8.3 rilevando che esso reca l'errata nozione di ex lettori, atteso che tali figure sono state sostituite, con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 2 del 2004, dai collaboratori esperti linguistici con i quali gli atenei hanno stipulato contratti di tipo privatistico. Anche in considerazione del mancato scioglimento dell'ambiguità di tale riferimento, esprime parere contrario sugli emendamenti presentati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo

EMENDAMENTI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: finanze, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

8. 5. Matarrelli, Laforgia.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: contratti integrativi, inserire le seguenti: comprensivi del trattamento previdenziale.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, tra le università che in coerenza con quanto disposto dal comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 31 gennaio 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del comma 1 ».

8. 2. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini di cui al comma 1, nello schema tipo è compreso il trattamento previdenziale riconosciuto a ciascun ex lettore. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che ai fini di cui al medesimo comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il decreto prevede, altresì, lo svolgimento entro sessanta giorni dalla sua adozione, di una rilevazione da parte di ciascun ateneo interessato, finalizzata a verificare se tra gli ex lettori già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 vi siano soggetti che hanno già maturato il diritto al trattamento previdenziale. Nel caso in cui fossero presenti tali soggetti l'ateneo trasmette, entro il 31 marzo 2018, le relative informazioni al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro il 31 maggio 2018 un decreto contenente linee guida per la definizione delle pretese economiche spettanti ai soggetti di cui al presente comma da parte di ciascun ateneo interessato.

2-ter. Ai fini del riconoscimento delle somme dovute ai sensi del precedente

comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università può essere incrementato di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2018. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 2-*bis*, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-*quater*. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo, delle pretese economiche riconosciute ai sensi del comma 2-*bis* e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del presente articolo.

8. 3. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.